



STATUTO

CIRCOLO CANOTTIERI

REGGIO EMILIA

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata **CIRCOLO CANOTTIERI REGGIO EMILIA**.

ART 2 PRINCIPI

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai principi di sobrietà, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, gratuità delle cariche sociali. Lo spirito e le prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona oltreché sul buon costume.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

ART. 3 SCOPI e ATTIVITÀ

L'Associazione attraverso la partecipazione dei propri soci alla vita cittadina e attraverso la partecipazione della cittadinanza alla vita sociale si prefigge di:

- stimolare la coesione tra le persone e sviluppare un più profondo senso di solidarietà e di vicinanza.
- promuovere la vita culturale e lo sviluppo artistico dei propri associati;
- diffondere la pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
- valorizzare il patrimonio enologico reggiano;

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo e non tassativo né limitativo:

- a) organizzazione, gestione e animazione di uno spazio di incontro come dopolavoro,
- b) organizzazione di eventi culturali, reading e incontri di approfondimento letterario,
- c) organizzazione di eventi artistici e concerti, con particolare attenzione alla scena reggiana,
- d) organizzazione di momenti di convivialità, cene e brunch domenicali per la promozione e valorizzazione dei rapporti di vicinato,
- e) organizzazione di cineforum,
- f) cura di una piccola area dedicata al book crossing (e dvd) e gestione di punto ristoro,



- f) diffusione della cultura del canottaggio come mezzo di svago e di mobilità alternativa,
- g) organizzazione di gite e trasferte in canoa, promuovendo lo sviluppo e la diffusione del viaggio lento e sostenibile, delle attività in ambiente naturale con particolare attenzione alle attività svolte “en plain air”,
- h) promozione di altre pratiche sportive, con l'organizzazione di tornei di scacchi e pesca sportiva
- i) organizzazione di dibattiti ed assaggi di produzioni locali d'eccellenza con particolare attenzione all'agricoltura biodinamica ed ai piccoli produttori di prossimità (cosiddetto “km 0”).

L'Associazione nel perseguimento dei suoi scopi potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione esclude espressamente, nel perseguimento dei suoi scopi, il conseguimento di finalità di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 4 SEDE

L'Associazione ha sede attualmente in Reggio Emilia, **via Baruffo, 1**, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita nell'ambito del medesimo comune con semplice delibera dell'assemblea ordinaria.

ART. 5 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

§ VINCOLO ASSOCIATIVO

ART. 6 SOCI e CRITERI DI AMMISSIONE

L'Associazione è aperta a chiunque condivida i suoi principi. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione. Il numero dei soci è illimitato. L'ammissione del socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulla domanda di ammissione si pronuncia l'Assemblea sentito il Collegio dei Probiviri; le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 7 DIRITTI e OBBLIGHI del SOCIO

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.



I Soci hanno diritto

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione,
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto,
- ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione

ART. 8 DECADENZA del SOCIO

La qualità di socio si perde per

a) Decesso;

b) Mancato pagamento della quota sociale.

La decadenza, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale periodica, avviene su decisione dell'Assemblea, sentito il Collegio dei Probiviri.

c) Dimissioni.

Ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Collegio dei Probiviri, il recesso ha efficacia dopo tre mesi. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per il periodo in corso e fino a quando il recesso non ha efficacia.

d) Esclusione.

L'Assemblea, sentito il Collegio dei Probiviri, delibera l'esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo..

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ART. 9 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali periodiche stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività marginali;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: - beni mobili ed immobili: - donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

È espressamente esclusa la trasmissibilità della quota o del contributo associativo ed è altresì esclusa la rivalutabilità della stessa.



§ ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci, b) il Consiglio Direttivo, c) il Presidente, d) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

§ ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 10 COMPETENZE dell'ASSEMBLEA

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l'assemblea ha, il compito:

- a) di approvare il rendiconto economico e finanziario annuale;
- b) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa;
- c) di eleggere il consiglio direttivo;
- d) di nominare il Presidente;
- e) di eleggere il collegio dei probiviri;

ART. 11 CONVOCAZIONE dell'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione alternativamente via Whatsapp o via Sms o via posta elettronica, almeno sette giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

ART. 12 INTERVENTO nell'ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

ART. 13 DECISIONI dell'ASSEMBLEA

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni



sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. La modificazione del presente devono essere approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio residuo deve essere adottata con la partecipazione della maggioranza dei soci e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

§ CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14 COMPETENZE del CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a venticinque, incluso il presidente che è nominato direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete

- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- di approvare il rendiconto finanziario dell'Associazione redatto dal segretario, sottoponendolo poi ad approvazione definitiva dell'assemblea;
- di determinare le quote sociali periodiche dovute dai soci;
- di deliberare l'ammissione di nuovi soci
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

ART.15 CARICHE del CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente e il tesoriere e segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

ART. 16 DURATA delle CARICHE



I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

ART. 17 CONVOCAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno due giorni prima; in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo Whatsapp, Sms o posta elettronica. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 18 VALIDITÀ delle DELIBERE

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART. 19 COMPITI del PRESIDENTE

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente il compito di vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione e l'individuazione, l'istituzione e la guida dei comitati operativi, tecnici e scientifici, determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

ART. 20 COMPITI del TESORIERE e SEGRETARIO

Al tesoriere e segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e l'inventario dei beni dell'Associazione e predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale nonché l'aggiornamento di tutti gli altri libri sociali.

§ PROBIVIRI

ART. 21 COLLEGIO dei PROBIVIRI

L'assemblea elegge un collegio di Probiviri, con funzioni consultive, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione. In particolare il collegio ha, il compito:



- a) di emettere un parere sulle domande di ammissione dei soci,
- b) di emettere un parere in ordine alla decadenza del socio,
- c) di emettere un parere in ordine all'esclusione del socio.

§ ESERCIZIO SOCIALE

ART. 23 ESERCIZIO e RENDICONTO ECONOMICO e FINANZIARIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il rendiconto economico e finanziario che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale

§ SCIoglimento

ART. 24

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

§ NORME FINALI

ART. 25 RIMANDO al CODICE CIVILE

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.



FOGLIO PRESENZE

Assemblea 20/10/2017

CRISTIAN ROSATI,

VALERIO CARBONI,

CORRADO BATTINI,

SIMONE NICOLINI,

DAVIDE BOTTAZZI,

GIUSEPPE FALCONE,

ANDREA FERRETTI,

FABIO DI MARTINO,

ANDREA PANTALEONI,

ANDREA PANTALEONI,

NICOLA GARAVELLI,

ALBERTO MALDI,

ANDREA FILIPPINI,

GIORGIO VICENTINI,

ANDREA PADERNI
